

# CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL CHIERESE

Seduta del 21/05/2003

Verbale n. 11

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'erogazione di buoni servizio.

## L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Premesso:

- che con deliberazioni assunte in data odierna sono state approvate le linee guida in ordine all'accreditamento degli interventi di promozione e di sostegno della domiciliarità, nonché il regolamento per la disciplina dell'accreditamento di interventi di promozione e sostegno della domiciliarità;
- che tali provvedimenti hanno lo scopo di favorire la definizione di un sistema integrato di interventi in campo socio assistenziale attraverso la creazione di una rete pubblico – privato – privato sociale e mediante l'utilizzo di incentivi economici all'acquisto dei servizi in modo da assicurare ai cittadini – utenti un'articolazione significativa dell'offerta che attualmente copre solo una parte della domanda potenziale, con la conseguenza che molti dei bisogni espressi vengono soddisfatti al di fuori del sistema dei servizi, in genere attingendo a prestazioni di bassa qualità, fornite "in nero";
- che, pertanto, è opportuno concentrare gli sforzi nella promozione e nello sviluppo di un'area di mercato amministrato predisponendo pacchetti di risposte che consentano al cittadino di porsi in condizione dialettica con il fornitore;

Individuato, a tal fine, il "buono servizio" quale strumento utilizzabile per incoraggiare e supportare la scelta del cittadino nell'area dei servizi alla persona destinanti, in particolare, a sostenere la permanenza presso l'abitazione e l'ambiente di vita e di relazione contrastando, in tal modo, l'istituzionalizzazione impropria;

Visto l'allegato schema di regolamento inteso a disciplinare l'erogazione di buoni servizio, predisposto dagli uffici consortili, e composto di 11 articoli e ritenuto di doversi procedere alla sua approvazione;

Visti gli artt. 6 e 11 della Legge 328/2000;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Consortile;

Dato atto che nel corso della discussione vengono proposte le seguenti modifiche:

- la tabella di determinazione del valore dei buoni servizio di cui all'art. 6 viene sostituita con quella già approvata quale tab. D) allegato 9) alla Delibera di Assemblea Consortile n. 14 del 19/09/2002 ad oggetto: "Esame ed approvazione delle misure di contrasto alla povertà, dei contributi economici assistenziali e sull'integrazione delle rette in strutture residenziali", come di seguito adeguata:

<b>Valore ISEE</b>	<b>% di spesa a carico C.S.S.A.C. sino ai massimali</b>
< 9296,99	100
Da 9297,00 a 10.329,99	95
Da 10.330,00 a 11.362,99	90
Da 11.363,00 a 12.394,99	85
Da 12.395,00 a 13.427,99	80
Da 13.428,00 a 14.460,99	75
Da 14.461,00 a 15.493,99	70
Da 15.494,00 a 16.526,99	65
Da 16.527,00 a 17.559,99	60
Da 17.560,00 a 18.592,99	55
Da 18.593,00 a 19.625,99	50
Da 19.626,00 a 20.658,99	45
Da 20.659,00 a 21.691,99	40
Da 21.692,00 a 22.724,99	35
Da 22.725,00 a 23.757,99	30
Da 23.758,00 a 24.789,99	20
Da 24.790,00 a 25.822,99	10

- la tabella di determinazione del valore del buono pasto di cui all'art. 6 viene così rideterminata:

<b>Valore ISEE in Euro</b>	<b>quota di spesa posta a carico del cittadino</b>
< 8.264,99	<i>Nessuna quota</i>
Da 8.265 a 8.781,50	<i>1,00 Euro a pasto</i>
Da 8.781,51 a 9.297,99	<i>1,50 Euro a pasto</i>
Da 9.298 a 9.814,50	<i>2,00 Euro a pasto</i>
Da 9.814,51 a 10.330,99	<i>2,50 Euro a pasto</i>
Da 10.331 a 11.363,50	<i>3,00 Euro a pasto</i>
Da 11.363,51 a 12.395,99	<i>3,50 Euro a pasto</i>
Da 12.396 a 12.912,50	<i>4,00 Euro a pasto</i>
Da 12.912,51 a 13.428,99	<i>4,50 Euro a pasto</i>
Da 13.429 a 13.945,50	<i>5,00 Euro a pasto</i>
Da 13.945,51 a 14.461,99	<i>5,50 Euro a pasto</i>
≥ 14.462	<i>Costo intero</i>

- all'art. 8, vengono aggiunte le seguenti parole: "I provvedimenti di rideterminazione dovranno essere comunicati all'Assemblea".

Apportate le opportune modifiche al testo dell'approvando regolamento;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

Dato atto che la votazione, effettuata in forma palese, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente:

rappresentanti presenti	n. 9	pari a quote n. 31
rappresentanti votanti	n. 9	pari a quote n. 31
rappresentanti astenuti	n. ////	pari a quote n. ////
voti favorevoli	n. 9	pari a quote n. 31
voti contrari	n. ////	pari a quote n. ////

## **DELIBERA**

- 1) Approvare l'allegato "Regolamento per l'erogazione di buoni servizi" che consta di n. 11 articoli e che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Il presente regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla data della sua seconda pubblicazione secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 4, dello Statuto Consortile.

## CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL CHIERESE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE

#### Assemblea Consortile

Seduta del 21/05/2003

Verbale n. 11

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'erogazione di buoni servizio.

L'anno duemiladue, addì ventuno del mese di maggio alle ore 18,30, nella sede Amministrativa del C.S.S.A.C. – Vicolo Albussano 4 – Chieri.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto.

L'Assemblea Consortile si è riunita in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione con l'intervento dei Signori:

- Carlo CORINTO	Sindaco pro-tempore del Comune di BALDISSERO T.SE (quote 2)
- Silvio MANELLO	Sindaco pro-tempore del Comune di BUTTIGLIERA d'ASTI (quote 1)
- Liliana VIORA	Delegato dal Sindaco pro-tempore del Comune di CHIERI (quote 17)
- Livio CORNIGLIA	Sindaco pro-tempore del Comune di MARENTINO (quote 1)
- Gianpaolo FASSINO	Sindaco pro-tempore del Comune di MONCUCCO T.SE (quote 1)
- Giancarlo VIDOTTO	Sindaco pro-tempore del Comune di MONTALDO T.SE (quote 1)
- Marisa LASAGNA	Delegata dal Sindaco pro-tempore del Comune di MORIONDO T.SE (quote 1)
- Franco MATTA	Sindaco pro-tempore del Comune di PASSERANO (quote 1)
- Domenico AVATANEO	Delegato dal Sindaco pro-tempore del Comune di POIRINO (quote 5)

Risultano assenti i Signori:

- Bartolomeo CAVAGLIA'	Sindaco pro-tempore del Comune di ANDEZENO (quote 1)
- Renato DELMASTRO	Sindaco pro-tempore del Comune di ALBUGNANO (quote 1)
- Luigi MATTA	Sindaco pro-tempore del Comune di ARIGNANO (quote 1)
- Felice FALLETTO	Sindaco pro-tempore del Comune di BERZANO S.P. (quote 1)
- Emma MARIOTTO	Sindaco pro-tempore del Comune di CAMBIANO (quote 3)
- Giorgio MUSSO	Sindaco pro-tempore del Comune di CASTELNUOVO (quote 1)
- Luca AMBROSACCHIO	Sindaco pro-tempore del Comune di CERRETO (quote 1)
- Armando SPIZZO	Sindaco pro-tempore del Comune di ISOLABELLA (quote 1)
- Antonio RAGO	Sindaco pro-tempore del Comune di MOMBELLO T.SE (quote 1)
- Enrico ROCCATI	Sindaco pro-tempore del Comune di PAVAROLO (quote 1)
- Agostino MIRANTI	Sindaco pro-tempore del Comune di PECETTO T.SE (quote 2)
- Romano DELMASTRO	Sindaco pro-tempore del Comune di PINO D'ASTI (quote 1)
- Antonio PECORARI	Sindaco pro-tempore del Comune di PINO T.SE (quote 4)
- Mario MOSCHIETTO	Sindaco pro-tempore del Comune di PRALORMO (quote 1)
- Giovanni GHIO	Sindaco pro-tempore del Comune di SANTENA (quote 5)

Dal punto n. 8 sono presenti:

- Felice ANDRIANO delegato dal Sindaco pro-tempore del Comune di CASTELNUOVO.
- Agostino MIRENTI Sindaco pro-tempore del Comune di PECETTO

Assume la Presidenza il Sig. CORINTO Carlo. Assiste alla seduta il Segretario del Consorzio dott. Daniele PALERMITI.

E' altresì presente il Direttore del Consorzio Dr.ssa Raffaella GUERCINI.

Riconosciuta la legalità dell'adunanza, i cui atti sono depositati nella segreteria del Consorzio, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

## **Consorzio dei servizi socio-assistenziali del chierese** **REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI BUONI SERVIZI**

Sperimentazione di un sistema integrato di interventi di promozione e sostegno della domiciliarità dei cittadini attraverso agenzie accreditate e “buoni di servizio”.

### **Art.1 - Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa e dello Statuto, il sistema integrato di interventi e servizi sociali atto a rispondere ai bisogni espressi dalla comunità locale in materia di ampliamento dell'offerta di domiciliarità attraverso l'erogazione di buoni servizio da utilizzare con agenzie accreditate, come dagli articoli 6 e 11 della legge di riforma 328/2000.

### **Art.2 - Principi e finalità.**

Il Consorzio intende assicurare ai cittadini dei Comuni associati un' articolazione significativa dell'offerta di servizi di aiuto alla persona ed alle famiglie in quanto tale offerta non copre, attualmente, che una parte della domanda potenziale, con la conseguenza che alcuni dei bisogni espressi vengono soddisfatti al di fuori del sistema dei servizi, in genere attingendo a prestazioni di bassa qualità e fornite “in nero”.

Il Consorzio intende operare per la realizzazione di una rete pubblico/privato/privato sociale - anche mediante l'utilizzo di incentivi all'acquisto degli interventi di sostegno e promozione della domiciliarità - concentrando i propri sforzi nella promozione e nello sviluppo di un area di mercato amministrato, rendendo disponibili pacchetti di risposte che consentano al cittadino di superare l'alternativa assistito/compratore ponendolo in posizione dialettica con il fornitore.

Accanto ai servizi - gratuiti per le persone indigenti - progettati e gestiti dai servizi consortili, e a quelli interamente scelti e pagati dal cittadino deve svilupparsi un'area intermedia con servizi progettati dal consorzio e dal cittadino ed erogati da una rete di fornitori accreditati, che il cittadino può scegliere spendendo un “buono di servizio” erogato sulla base del reddito posseduto.

Il Consorzio individua nel “buono di servizio” lo strumento idoneo per incoraggiare e supportare la scelta del cittadino nell'area dei servizi alla persona, destinati a sostenerne la permanenza presso l'abitazione e l'ambiente di vita e di relazione contrastando, in tal modo, l'istituzionalizzazione impropria delle persone in condizione di dipendenza.

Gli strumenti individuati, se correttamente utilizzati da parte di tutti i soggetti coinvolti, possono realmente favorire la libertà di scelta del cittadino che viene messo in condizione di spendere un credito - riconosciuto dal Consorzio a parziale o totale copertura della spesa per interventi di sostegno e promozione di domiciliarità - presso agenzie accreditate, impegnate a fornire servizi e prestazioni attraverso l'utilizzo di personale adeguatamente formato.

Le agenzie accreditate forniscono servizi e prestazioni rivolti alle famiglie al cui interno vi è un componente in condizioni di dipendenza ed alle persone sole in condizioni di non autonomia o ridotta o compromessa autonomia per motivi legati all'età, alla malattia, a condizioni sociali difficili.

L'insieme delle prestazioni e degli interventi è finalizzato al mantenimento della persona in difficoltà nel suo naturale ambiente di vita e di relazione in condizioni di massima autonomia e benessere possibili, nel rispetto delle diversità e delle caratteristiche individuali.

In questo senso il servizio di assistenza domiciliare nel suo complesso va inteso come un insieme coordinato di interventi, di sostegno alla persona ed alla famiglia, che attraversa orizzontalmente tutte le fasce di età e categorie di bisogno, pur riconoscendo un maggior peso alla popolazione anziana in genere e alle persone disabili ed ai cittadini che a causa dell'insorgere di una condizione di dipendenza risultino a rischio di ricovero.

### **Art.3 - Beneficiari.**

Ogni persona o nucleo familiare residente nell'ambito consortile al cui interno vi è un componente bisognoso di assistenza al domicilio ha diritto, indipendentemente dal reddito, di presentare domanda di assistenza direttamente ai servizi consortili al fine di ricevere l'aiuto necessario.

I parametri a cui si fa riferimento per l'erogazione degli interventi sono dati dalla dipendenza fisica, psichica, relazionale, economica ed ambientale che, analizzati in correlazione, definiscono l'indice di bisogno in base al quale formulare i programmi socio- assistenziali di sostegno.

In particolare i beneficiari sono tutti i soggetti indicati dall'art.2, comma 3 della legge 328/2000.

Ai cittadini può venire assegnato un "buono di servizio", finalizzato ad agevolare l'acquisto o la fruizione degli interventi e delle prestazioni di sostegno, determinato in misura proporzionale al reddito posseduto applicando i criteri e le modalità di assegnazione che vengono definiti nel presente regolamento.

In ogni caso i "buoni di servizio" vengono assicurati - sino alla concorrenza dello stanziamento approvato sperimentalmente dai competenti organi consortili - prioritariamente alle situazioni caratterizzate dalla gravità delle problematiche espresse da minori e adulti in condizioni di disabilità, anziani parzialmente o completamente non autosufficienti dipendenti dal contesto familiare e/o parentale allargato. Un ulteriore criterio di priorità è ovviamente rappresentato dalla situazione di difficoltà economica.

Le persone richiedenti il "buono di servizio" devono essere residenti in uno dei comuni del Consorzio.

### **Art.4 - Disciplina dei servizi.**

Ai cittadini in condizioni di autonomia ridotta o compromessa per motivi legati all'età, alla malattia, a condizioni sociali difficili (anziani, singoli e nuclei familiari in difficoltà, disabili, minori), vengono offerti, tramite le agenzie fornitrici accreditate - sia a domicilio che presso presidi sociali e sanitari - interventi di assistenza domiciliare svolti da operatori ADEST/OSS qualificati ed inoltre prestazioni singole e "pacchetti" articolati di servizi e prestazioni finalizzati al mantenimento delle persone nel loro ambiente di vita e di relazione in condizioni di massima autonomia e benessere possibili, riducendo i rischi di istituzionalizzazione.

Il complesso delle prestazioni necessarie a perseguire le suddette finalità viene fornito, dalle agenzie accreditate, in collaborazione con i familiari e con il concorso delle reti di vicinato, dell'associazionismo e del volontariato. Alle agenzie è consentito fornire le prestazioni ed i servizi previsti dal presente regolamento anche ai cittadini non beneficiari di "buoni di servizio" che si rivolgano ad esse. Ai suddetti cittadini dovranno essere praticati gli stessi prezzi offerti in sede di selezione per le singole prestazioni che l'agenzia si è impegnata a fornire, senza alcun onere per il consorzio.

Assumono in ogni caso un ruolo centrale gli interventi previsti dal profilo professionale degli ADEST/OSS (così come indicati dalla Regione Piemonte nella deliberazione del Consiglio 31/7/95 n.17 - 13219 allegato A e dal Provvedimento 22/02/2001 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano, "Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la solidarietà Sociale, e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione) e fra gli altri: la cura e igiene della persona, la pulizia, il governo e il riordino della casa, lo svolgimento di pratiche amministrative, l'accompagnamento - anche mediante idoneo mezzo di trasporto - a presidi e/o servizi, l'effettuazione

della spesa, la tenuta dei contatti con il medico di famiglia, il coordinamento operativo con gli operatori sanitari A.D.I., i parenti, ecc..

Tutti gli interventi devono essere personalizzati al fine di rispettare le diverse caratteristiche di ogni cittadino e, pertanto, per ogni situazione deve esser predisposto uno specifico ed articolato programma d'intervento.

Oltre agli interventi professionali, svolti da operatori ADEST/OSS qualificati vengono offerti, ai cittadini richiedenti, le prestazioni – singole o aggregate in forma di “pacchetti” di servizio –relative a:

➤ interventi di manutenzione dell'ambiente di vita e, nello specifico:

- riparazioni di oggetti ed impianti ad uso domestico;
- pulizia straordinaria da effettuarsi anche con l'uso di macchinari;
- pulizia ordinaria;

➤ lavaggio e stiratura di biancheria ad uso personale e della casa, non effettuabile al domicilio del cittadino;

➤ interventi specifici sulla persona, richiedenti l'intervento di:

- podologo;
- parrucchiere;

➤ servizio pasti:

- fornitura di buoni pasto di un valore nominale di Euro 7 cadauno , utilizzabili presso mense di presidi del territorio consortile e in esercizi convenzionati ubicati in Comuni del Territorio Consortile.
- ritiro pasti caldi, acquistati tramite tickets, dagli esercizi convenzionati e consegna a domicilio, per cittadini fisicamente non autonomi, da effettuarsi con idoneo mezzo di trasporto e con disponibilità ad effettuare il servizio nell'intero arco settimanale (festivi inclusi);
- interventi non professionali di sostegno domiciliare da prestarsi in orario: diurno - festivo - serale (19.00/24.00). Nello specifico:
  - compagnia / accompagnamento / trasporti
  - baby sitter;
  - interventi notturni 21.00/ 7.00 e festivi sia programmati che in casi di emergenza
- interventi non professionali di sostegno personale in situazioni di ricovero temporaneo in presidi sanitari o assistenziali;

L'erogazione dei servizi tiene conto delle specifiche esigenze del cittadino richiedente e del suo nucleo familiare, finalizzando le prestazioni alla tutela della persona in situazione di difficoltà. Pertanto, il servizio viene prestato per i dodici mesi – assicurando, in particolare, adeguati standard nei mesi estivi – nei sei giorni settimanali, compresi i prefestivi e nella fascia oraria 7.00 / 21.00.

I responsabili delle agenzie accreditate garantiscono un'adeguata modalità di accoglienza quotidiana e facilmente accessibile da parte di tutti i cittadini.

I responsabili garantiscono l'attività di coordinamento tecnico operativo e professionale, oltre alle funzioni più propriamente organizzative relative al personale dell'agenzia.

Le agenzie sono impegnate a garantire la gestione e l'organizzazione dei servizi di assistenza domiciliare professionale tramite operatori in possesso dell'attestato regionale di qualifica per assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (ADEST/OSS). Tutti gli operatori - maggiorenni e in regola con la normativa 626 - devono possedere adeguata formazione e ad essi viene garantito l'aggiornamento e la formazione permanente necessaria al corretto ed efficace svolgimento delle prestazioni richieste.

Ogni servizio è dotato di una “cartella utente” sulla quale gli operatori addetti all'intervento sono tenuti a registrare l'andamento degli interventi ed ogni variazione del piano di lavoro (aggiornamenti almeno mensili).

La cartella deve contenere copia del programma assistenziale individuale elaborato dal Consorzio ed ogni altra documentazione utile all'intervento.

Le agenzie sono impegnate a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti il beneficiario degli interventi e la sua famiglia.

E' fatto divieto assoluto al personale addetto all'assistenza di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti. Le agenzie provvedono a regolare i rapporti economici con il consorzio, riversando i titoli d'acquisto ricevuti dagli utenti, per i quali rilasceranno regolare fattura al consorzio per i servizi erogati.

Le agenzie sono impegnate a trasmettere, semestralmente, una relazione tecnica sull'andamento della gestione del servizio, allo scopo di consentire al Consorzio di effettuare valutazioni in merito all'efficacia ed efficienza dello stesso con riferimento ai risultati raggiunti.

Al fine di garantire l'indispensabile continuità nel rapporto con il cittadino, le agenzie sono impegnate ad organizzare i turni di lavoro in modo da assicurare, di norma, un rapporto personalizzato e la minor rotazione possibile di personale al domicilio.

Le agenzie fornitrici sono tenute ad assicurare la tempestiva sostituzione degli operatori temporaneamente assenti ed il reintegro di quelli cessati dal servizio con personale regolarmente assunto ed in possesso dei requisiti formativi richiesti.

Le agenzie si fanno carico direttamente, attraverso idonee iniziative concordate con il Consorzio, della pubblicizzazione dei servizi da esse erogati in regime di accreditamento.

Il Consorzio predispose ed aggiorna, d'intesa con le imprese accreditate, le "schede di presentazione" dei servizi offerti e dei corrispettivi richiesti, con l'indicazione delle sedi e degli orari delle agenzie fornitrici. Le schede sono a disposizione dei cittadini che si rivolgono agli uffici consortili.

### **Art.5 - Modalità di erogazione.**

Gli addetti al segretariato sociale del consorzio forniscono, negli orari di ricevimento pubblico, tutte le informazioni relative ai servizi e agli interventi di promozione e sostegno della domiciliarità e nello specifico:

- i criteri di accesso
- le modalità di erogazione degli interventi e le procedure (per cui verranno emanate dall'Ufficio di Direzione del Consorzio apposite prescrizioni attuative)
- provvedono inoltre alla distribuzione delle "schede di presentazione" dei servizi offerti con l'indicazione delle sedi e degli orari delle Agenzie fornitrici.

Le modalità di erogazione dei servizi e delle prestazioni sono stabilite dal consorzio sulla base di progetti individualizzati, tenendo conto della diversa capacità di autodeterminazione espressa dalla persona da assistere e/o dal suo nucleo familiare e dalla sua situazione reddituale.

- Si prevedono due possibili percorsi:

1) nelle situazioni più complesse, nelle quali la persona e la famiglia per diverse motivazioni di tipo sociale, relazionale, economico, di gravità della patologia, necessitano di un supporto significativo e di una progettualità che supporti l'erogazione degli interventi e dei servizi domiciliari, gli operatori del distretto operano in quella direzione utilizzando il metodo di lavoro interprofessionale e con l'introduzione innovativa del casemanager che provvederà anche, se necessario, a supportare il cittadino o la famiglia nell'orientamento, nella scelta e nei primi contatti con l'agenzia accreditata.

2) Nelle situazioni nelle quali la persona o la famiglia hanno sufficienti strumenti e possibilità di autodeterminazione rispetto alle scelte e di muoversi all'interno della rete dei servizi gli operatori forniscono i supporti economici tecnici e amministrativi necessari per l'accesso e la fruizione dei servizi e operano un monitoraggio. In questo caso la persona, sulla base del progetto definito con i servizi del consorzio, si reca presso le agenzie accreditate che riterrà opportuno contattare.

In ogni caso tra consorzio e agenzie accreditate si provvederà alla trasmissione delle informazioni opportune e necessarie per l'attivazione e la verifica dei progetti attraverso determinazione dei responsabili di area.

Viene costituita a livello centrale una commissione che, trimestralmente, provvederà al monitoraggio dei progetti e dell'andamento della spesa, dato il carattere sperimentale del progetto.

## **Art.6 - Criteri per la determinazione del valore dei “buoni di servizio”.**

Per la determinazione del valore della quota di contribuzione al costo del servizio da porre a carico del Consorzio si procede:

1. alla valutazione della situazione economica dei cittadini richiedenti il “buono di servizio” finalizzato ad agevolare la fruizione degli interventi della rete di sostegno e promozione alla domiciliarità utilizzando i criteri di cui al D.Lgs.31 marzo 1998, n.109 *e successive integrazioni e modifiche.*

In particolare vengono applicati i criteri di valutazione della situazione reddituale di cui all'art. 3 del D.P.C.M 7 maggio 1999, n.221 integrando tale indicatore con quello relativo alla situazione patrimoniale di ciascun componente del nucleo familiare, così come previsto dall'art.4 del citato D.P.C.M, considerato sino al coefficiente di 0,15 per le componenti mobiliare e immobiliare.

Per la fruizione delle prestazioni di cui al presente regolamento da parte di persone certificate non autosufficienti o parzialmente autosufficienti o dichiarate in situazione di gravità dai competenti organismi sanitari, il consorzio assume come unità di riferimento per la determinazione della situazione economica quella prevista dall'art. 9 del Regolamento per l'applicazione dell'indicatore delle situazione economica equivalente (I.S.E.E.) nell'accesso alle prestazioni di servizi in campo socio-assistenziale e socio-educativo.

2. all'esame “preventivo” del progetto assistenziale individualizzato predisposto dal consorzio e inviato all'agenzia accreditata individuata dal richiedente o predisposto direttamente dal servizio sociale consortile o in accordo con i servizi sanitari territoriali. Detto preventivo viene considerato sino alla concorrenza dei seguenti massimali:
  - persone *parzialmente o totalmente non autosufficienti certificate dai competenti organismi sanitari* inserite in progetti assistenziali individuali predisposti dal servizio sociale professionale consortile e/o seguite dal consorzio in collaborazione con la sanità nell'ambito di servizi integrati : *massimale di 775 Euro mensili erogabili per il periodo determinato, di volta in volta e per ogni singola situazione, dai servizi che hanno in carico i beneficiari e che partecipano al finanziamento dei programmi assistenziali. Eventuali deroghe motivate possono venire autorizzate dall'assistente sociale referente per il Consorzio. Per le persone autosufficienti il massimale è fissato in 259 Euro mensili erogabili per il periodo determinato dall'assistente sociale titolare del progetto assistenziale.*
  - persone certificate non autosufficienti dai competenti organismi sanitari: massimale di *775 Euro* mensili erogabili per un anno e rinnovabili previa verifica della sussistenza delle condizioni.
  - persone certificate parzialmente autosufficienti dai competenti organismi sanitari; persone adulte invalide e/o disabili con invalidità superiore al 66%; persone adulte tutelate; minori con gravi disabilità: massimale di *517 Euro* mensili erogabili per un anno e rinnovabili previa verifica della sussistenza delle condizioni
  - persone/nuclei familiari non rientranti nella casistica di cui ai punti precedenti: massimale di *259 Euro* mensili erogabili per sei mesi e rinnovabili previa verifica dell'andamento del programma

Per la determinazione del valore del “buono di servizio” si procede, con riferimento ai criteri di cui al precedente punto 1 e sino ai massimali di cui al punto 2 , secondo quanto indicato nella seguente tabella.

<b>Valore ISEE</b>	<b>% di spesa a carico C.S.S.A.C. sino ai massimali</b>
≤ 9296,99	100
Da 9297,00 a 10.329,99	95
Da 10.330,00 a 11.362,99	90
Da 11.363,00 a 12.394,99	85
Da 12.395,00 a 13.427,99	80
Da 13.428,00 a 14.460,99	75
Da 14.461,00 a 15.493,99	70
Da 15.494,00 a 16.526,99	65
Da 16.527,00 a 17.559,99	60
Da 17.560,00 a 18.592,99	55
Da 18.593,00 a 19.625,99	50
Da 19.626,00 a 20.658,99	45
Da 20.659,00 a 21.691,99	40
Da 21.692,00 a 22.724,99	35
Da 22.725,00 a 23.757,99	30
Da 23.758,00 a 24.789,99	20
Da 24.790,00 a 25.822,99	10

Per valori ISEE superiori a 27.890 Euro annui non viene erogato alcun “buono di servizio” fatta salva la possibilità di accedere ai servizi ed alle prestazioni descritte nel presente regolamento – ai prezzi concordati dal Consorzio con le agenzie accreditate - da parte del cittadino richiedente con oneri a suo intero carico.

L’indennità di accompagnamento eventualmente percepita dal beneficiario non viene considerata ai fini della determinazione dell’ISEE del cittadino ma della stessa si tiene conto nella determinazione del valore del “buono di servizio” da erogare che potrà, pertanto, venire ridotto in misura corrispondente alla possibilità di pagamento diretto da parte del cittadino percettore di tale istituto assistenziale. *Se l’indennità viene utilizzata per il pagamento di prestazioni assistenziali il cittadino dovrà produrre autocertificazione della spesa sostenuta al fine del computo del valore del buono di servizio.*

*Per la determinazione del valore del “buono pasto” si procede, con riferimento ai criteri di cui al presente regolamento secondo quanto indicato nella seguente tabella.*

<b>Valore ISEE in Euro</b>	<b>quota di spesa posta a carico del cittadino</b>
≤ 8.264,99	<i>Nessuna quota</i>
<i>Da 8.265 a 8.781,50</i>	<i>1,00 Euro a pasto</i>
<i>Da 8.781,51 a 9.297,99</i>	<i>1,50 Euro a pasto</i>
<i>Da 9.298 a 9.814,50</i>	<i>2,00 Euro a pasto</i>
<i>Da 9.814,51 a 10.330,99</i>	<i>2,50 Euro a pasto</i>
<i>Da 10.331 a 11.363,50</i>	<i>3,00 Euro a pasto</i>
<i>Da 11.363,51 a 12.395,99</i>	<i>3,50 Euro a pasto</i>
<i>Da 12.396 a 12.912,50</i>	<i>4,00 Euro a pasto</i>
<i>Da 12.912,51 a 13.428,99</i>	<i>4,50 Euro a pasto</i>
<i>Da 13.429 a 13.945,50</i>	<i>5,00 Euro a pasto</i>
<i>Da 13.945,51 a 14.461,99</i>	<i>5,50 Euro a pasto</i>
≥ 14.462	<i>Costo intero</i>

## **Art.6/BIS – Motivi di Esclusione.**

**“Costituiscono motivo di esclusione il possesso di un patrimonio mobiliare come indicato all’art. 3 comma 2 del D.P.C.M. / maggio 1999, n. 221 e s.m.i., oltre una franchigia di Euro 25.000,00 e l’esistenza di diritti di proprietà o di usufrutto di beni immobili da parte dell’interessato, ad eccezione della casa di abitazione, e l’aver effettuato donazioni di beni immobili o di diritti su di essi negli ultimi cinque anni. In questo caso il donatario è tenuto agli alimenti ai sensi dell’art. 437 del CC.**

**Qualora la persona interessata risulti proprietaria o usufruttuaria o titolare di altri diritti reali su beni immobili, eccezion fatta per la casa di abitazione, e non intende alienarli, ma richieda comunque il contributo, questo non viene erogato fino a concorrenza del valore del bene desunto da perizia asseverata.**

**Qualora la persona interessata risulti proprietaria o usufruttuaria o titolare di altri diritti reali su beni immobili, oltre la casa di abitazione, ma di esiguo valore e/o si trovi nell’impossibilità di alienare con facilità tali diritti, sarà possibile valutare l’erogazione del contributo a titolo di prestito fino a concorrenza del valore, sempre desunto da perizia asseverata, a cui verrà applicata una franchigia di Euro 25.000,00 purchè la persona non possieda altri valori mobiliari e a condizione che il soggetto, i suoi familiari o i suoi eredi o chi esercita la tutela si impegnino con atto formale a procedere senza ritardo alla vendita al fine di restituire il prestito ottenuto.”**

## **Art.7 - Diritti dei cittadini richiedenti.**

I richiedenti la cui domanda di “buoni di servizio” non sia stata accolta possono, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, ricorrere al Presidente del consorzio. Possono altresì ricorrere al Presidente, nel medesimo termine, coloro che sono incorsi in un provvedimento di decadenza o di sospensione o di riduzione dell’entità del contributo erogato a titolo di “buono di servizio”. Di tale facoltà è data informazione al momento della presentazione della domanda.

Il Presidente, sentiti i soggetti interessati, decide entro trenta giorni dalla data del ricevimento del ricorso.

## **Art.8 - Norme di salvaguardia.**

Il Consorzio si riserva di eseguire controlli - finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite – direttamente e tramite i Comuni e la Guardia di finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109, e 6, comma 3, del DPCM 7 maggio 1999, n.221; potranno inoltre essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze.

I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite, che il consorzio riutilizza per gli stessi fini.

Il consorzio eroga i “buoni di servizio” , in termini sperimentali, fino alla concorrenza del budget stanziato in bilancio dall’Assemblea consortile.

Qualora il budget risultasse insufficiente a coprire la totalità delle richieste di interventi di sostegno realizzati mediante “buoni di servizio”, viene demandata, al Consiglio di Amministrazione, la determinazione e l’approvazione di criteri di selezione atti a garantire gli interventi prioritariamente

alle situazioni caratterizzate dalla gravità delle problematiche espresse e, fra queste, a quelle che si manifestano in contesti di indigenza economica della persona interessata e del suo nucleo familiare. I massimali di erogazione di cui all'articolo 6, punto 2 del presente regolamento, potranno inoltre essere rideterminati dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle valutazioni effettuate sull'andamento della sperimentazione dei nuovi servizi di sostegno alla domiciliarità. I provvedimenti di rideterminazione dovranno essere comunicati all'Assemblea.

### **Art.9 - Rispetto delle norme vigenti ed abrogazioni.**

Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti normativa, allo Statuto ed agli altri regolamenti dell'ente.

### **Art.10 - Pubblicità del regolamento.**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7.8.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico, presso la segreteria, presso le sedi del consorzio e presso le sedi delle agenzie di servizi accreditate, perchè se ne possa prendere visione in ogni momento.

### **Art.11 - Entrata in vigore.**

Il presente regolamento - emanato ai sensi dell'art. 7 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 - è soggetto a duplice pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 28, comma 4, dello Statuto.